

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1271-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE D'AMBROSIO)

Comunicata alla Presidenza il 17 aprile 2007

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali

**presentato dal Ministro della giustizia
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro per le politiche europee
e col Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 2007

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	7
– della 14 ^a Commissione permanente	»	8
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - La realizzazione di spazi di collaborazione operativa tra le strutture investigative di diversi Stati è da tempo avvertita come uno strumento di particolare efficacia nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale.

Già nel 1999 il Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre affrontava il problema di superare i tradizionali limiti della cooperazione interstatale, investigativa e giudiziaria, specialmente nel contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, alla lotta contro il terrorismo internazionale e ai cosiddetti *cross-border crimes*, autorizzando gli Stati membri, nel quadro di un auspicato rafforzamento dell'Europol, ad avviare, svolgere o coordinare indagini, ovvero ad istituire squadre investigative comuni per alcuni settori di criminalità, rispettando i sistemi di controllo giudiziari tra gli Stati membri.

Sulla scorta di tali indicazioni l'Unione europea ha disciplinato l'istituzione di squadre investigative comuni di questo tipo, dapprima con la convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, e successivamente con la decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, adottata il 13 giugno 2002.

Il disegno di legge in esame è appunto diretto a dare attuazione a questa decisione quadro, anche se istituisce un quadro normativo idoneo a consentire l'istituzione di squadre investigative comuni anche con Stati non facenti parte dell'Unione europea, laddove ciò sia previsto da accordi bilaterali in attuazione dei principi generali recati da documenti quali la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 16 marzo 2006, n.146, la Convenzione, sempre delle Nazioni Unite,

contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003, e l'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea del 25 giugno 2003.

Al di là dell'evidente necessità di dare attuazione ai suddetti indirizzi comunitari ed internazionali, va osservato che l'approvazione di una normativa che consenta l'istituzione in Italia di squadre investigative comuni sovranazionali riveste un carattere di particolare opportunità alla luce del recente allargamento dell'Unione europea e del conseguente aumento della libertà di circolazione delle persone e dei beni a livello continentale.

È noto infatti come la difficile situazione sociale ed economica, che ha accompagnato in molti paesi dell'Europa orientale il processo di democratizzazione e di integrazione con la vecchia Unione, abbia favorito la nascita e lo sviluppo di organizzazioni criminali che dall'aumento della libertà di circolazione possono trarre giovamento, da un lato per approfittare delle opportunità di guadagni illeciti offerte dalle ricche economie dell'Europa occidentale, e dall'altro per avvantaggiarsi della disomogeneità dei sistemi investigativi e giudiziari dei vari paesi e della minore efficienza che alcuni di questi - per motivi sia ordinamentali che organizzativi - mostrano nella prevenzione e nella repressione del crimine, una problematica questa nella quale l'Italia rischia di configurarsi come l'anello debole del sistema.

La norma fondamentale del disegno di legge in esame è l'articolo 2, che novella il codice di procedura penale inserendo sei nuovi articoli dopo l'articolo 371-*bis*.

In particolare, l'articolo 371-*ter* disciplina la procedura attiva di costituzione di squadre

investigative comuni, consentendo al procuratore della Repubblica, nei casi previsti dagli accordi internazionali, di richiedere la costituzione di squadre investigative comuni per indagini di particolare difficoltà collegate a crimini commessi da organizzazioni internazionali, che rivestano carattere di particolare gravità, sempre che siano previsti come tali tanto dallo Stato richiedente quanto dagli Stati richiesti.

Queste ultime due condizioni sono state introdotte dalla Commissione che mentre ha ritenuto opportuno escludere i reati bagatelari - stabilendo che le squadre non possano essere richieste per indagini relative a reati puniti dalla legge italiana con pena massima inferiore a quattro anni di reclusione e operando una elencazione esemplificativa dei più tipici reati per i quali è richiesta la collaborazione sovranazionale - ha altresì stabilito il principio della cosiddetta doppia incriminazione.

La richiesta, che nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372 del codice di procedura penale è formulata dal procuratore generale della Corte d'appello, e nei casi di cui all'articolo 371-*bis*, comma 3, lettera *h*), dello stesso codice dal procuratore nazionale antimafia, è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero richiesto.

Qualora esso acceda alla richiesta, la squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero titolare dell'indagine. L'originaria formulazione di quest'ultima norma prevedeva, in considerazione della diversa disciplina adottata nei vari Stati circa il soggetto titolare delle indagini, che la squadra fosse diretta dal pubblico ministero o dall'ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo. La Commissione ha però ritenuto che per squadre investigative, sia pure a composizione mista, operanti in Italia, non possano che valere le norme della procedura penale italiana.

L'articolo 371-*quater* disciplina invece la procedura passiva di costituzione di squadre investigative comuni.

Si segnala in particolare l'introduzione nel testo, da parte della Commissione, dei commi 3 e 4, che stabiliscono che il procuratore della Repubblica, sentito il procuratore generale presso la Corte d'appello, comunichi all'autorità dello Stato estero richiedente il rigetto della richiesta qualora questa comporti il compimento di atti espressamente vietati dalla legge o contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, e trasmetta senza ritardo il provvedimento di rigetto al Ministro della giustizia. Questa modifica ha inteso superare una delle disposizioni più controverse contenute nell'originaria formulazione del disegno di legge governativo, vale a dire il comma 2 dell'articolo 371-*sexies* del codice di procedura penale, che attribuiva al Ministro della giustizia il potere di decidere con proprio decreto che non si procedesse al compimento di atti indicati dal provvedimento di costituzione della squadra investigativa comune che risultassero vietati dalla legge o fossero contrari ai principi dell'ordinamento italiano. La Commissione ha ritenuto che l'ipotesi di attribuire all'organo politico, o comunque ad un'autorità diversa da quella giudiziaria, il potere di sindacare sulla liceità di atti di indagine, fosse in evidente contrasto con il principio della separazione dei poteri.

L'articolo 371-*quinquies*, sempre introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge, disciplina il contenuto dell'atto costitutivo della squadra investigativa comune, che deve in particolare contenere il titolo del reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini, la motivazione della costituzione della squadra, il nome di colui che la dirige, i nominativi dei membri nazionali e stranieri che la compongono, l'indicazione degli atti da compiersi, quella della durata delle indagini, l'elencazione degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi ai quali è richiesta, ai sensi del

trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune, la descrizione delle modalità di partecipazione dei rappresentanti e degli esperti indicati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e da organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea.

L'articolo 371-*sexies* disciplina gli adempimenti esecutivi, in particolare stabilendo in un massimo di sei mesi il termine di durata delle indagini, prorogabile fino ad un anno in caso di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.

L'articolo 371-*septies* regola lo *status* dei membri distaccati, rappresentanti ed esperti, mentre l'articolo 371-*octies* detta i criteri per l'utilizzazione delle informazioni investigative.

L'articolo 3 del disegno di legge modifica l'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale per consentire l'acquisizione nel fascicolo del dibattimento degli atti posti in essere dalla squadra investigativa comune nel territorio italiano.

L'articolo 4 fa rinvio alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari per disciplina dell'attività investigativa, mentre l'articolo 5, in materia di responsabilità civile per danni, è stato modificato dalla Commissione nel senso di limitare la responsabilità dello Stato italiano, originariamente prevista per i danni derivanti da tutti gli atti illeciti commessi sul territorio dello Stato dai funzionari stranieri e dai membri distaccati della squadra investigativa comune, ai soli danni derivanti dalle attività della squadra stessa, sopprimendo inoltre il comma 2 che, in caso di squadra costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, prevedeva che lo Stato italiano rinunciasse a richiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni causati dal funzionario di questo Stato nello svolgimento delle attività indicate nell'atto costitutivo della squadra investigativa comune.

D'AMBROSIO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: VILLONE)

sul disegno di legge e su emendamenti

3 aprile 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 2, comma 1, capoverso 371-*quater*, con il quale viene disciplinata la procedura passiva di costituzione delle squadre investigative comuni, integrandolo, nel suo comma 1, con il riferimento alle medesime condizioni che il precedente capoverso 371-*ter* richiede per la procedura attiva di costituzione delle squadre investigative comuni. Si invita inoltre a valutare l'esigenza di limitare l'assunzione da parte dello Stato italiano della responsabilità civile per danni, prevista dall'articolo 5, comma 1, alle sole ipotesi di danni causati dal funzionario straniero strettamente connessi allo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune; si segnala, infine, che l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, reca una disposizione sostanzialmente identica a quella di cui all'articolo 2, comma 1, capoverso 371-*ter*, comma 4.

Esaminati altresì gli emendamenti a esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– parere non ostativo sugli emendamenti 2.1 e 2.2, invitando tuttavia a valutare l'opportunità di prevedere analogo integrazione delle condizioni in presenza delle quali si provvede alla formazione delle squadre investigative comuni per i casi di procedura passiva di cui al capoverso articolo 371-*quater*;

– parere favorevole sull'emendamento 5.1, che circoscrive l'assunzione della responsabilità civile per danni, da parte dello Stato italiano, alle sole ipotesi di danni causati dal funzionario straniero derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

3 aprile 2007

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che le attività di coordinamento connesse all'attuazione delle squadre investigative comuni siano realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che l'espletamento di funzioni di agenti di polizia giudiziaria ai soggetti distaccati, ovvero ai rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, non dia luogo al riconoscimento di indennità aggiuntive ed infine che sia garantita la reciprocità per i danni causati dal funzionario straniero o distaccato nello svolgimento dell'attività di squadra investigativa comune.

PARERI DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: MANZELLA)

28 marzo 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che esso è diretto a dare attuazione ad alcuni strumenti di diritto internazionale, obbligatori per lo Stato italiano e già entrati in vigore sul piano internazionale, inerenti la costituzione di squadre investigative comuni, tra cui l'articolo 13 della convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, entrata in vigore sul piano internazionale il 23 agosto 2005, e la decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni, il cui termine di attuazione da parte degli Stati membri è scaduto il 31 dicembre 2002;

considerato che con la raccomandazione del Consiglio dell'8 maggio 2003 è stato adottato anche il modello formale di accordo per la costituzione della squadra di indagine comune, che integra e completa le disposizioni contenute sia nell'articolo 13 della convenzione, sia nella decisione quadro del Consiglio;

considerato che l'azione dell'Unione europea si pone in linea con la conclusione n. 45 del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, che indicava, fra le priorità da perseguire nell'ambito delle politiche del terzo pilastro della Unione europea, la costituzione delle squadre investigative comuni, in relazione alle fattispecie criminose connesse alla criminalità organizzata;

rilevato a tale riguardo che il ricorso alle squadre investigative comuni trae origine dalla necessità di superare i tradizionali limiti della cooperazione interstatuale, investigativa e giudiziaria, specialmente nel contesto del contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, della lotta contro il terrorismo internazionale e dei cosiddetti «*cross-border crimes*», e che la repressione dei reati aventi dimensioni sovranazionali necessita della diretta partecipazione degli organi titolari dell'azione penale all'attività di indagine da svolgere sul territorio di uno Stato estero;

considerato che la squadra investigativa comune rappresenta una forma di cooperazione giudiziaria e di polizia tra Stati, che, limitatamente ai rapporti tra gli Stati membri dell'Unione europea, può coinvolgere non

soltanto autorità giudiziarie e di polizia, ma anche autorità non statali, come gli ufficiali in servizio presso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), presso l'Ufficio europeo di polizia (Europol) o presso l'Unità europea di cooperazione giudiziaria (*Eurojust*);

ricordato a tale riguardo che il Protocollo recante modifica della Convenzione Europol, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002, reca norme che consentono la partecipazione degli agenti dell'Europol alle attività di preparazione, coordinamento ed effettuazione delle squadre investigative comuni degli Stati membri, nonché la possibilità di richiedere alle autorità competenti degli Stati membri di avviare, svolgere e coordinare indagini in alcune circostanze particolari, e che tale Protocollo è stato ratificato dall'Italia ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 93;

ricordato inoltre che analoghe norme di partecipazione sono state stabilite per *Eurojust* dalla decisione quadro 2002/187/GAI, che istituisce l'*Eurojust* per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, e che tale decisione quadro è stata attuata con la legge 14 marzo 2005, n. 41;

considerato, in particolare, il contenuto della citata decisione quadro 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 371-ter», si rileva che la disposizione contempla la possibilità di richiedere la costituzione di squadre investigative comuni solo nel caso in cui siano in atto «indagini collegate a quelle condotte in altri Stati», mentre l'articolo 1 della decisione quadro 2002/465/GAI prevede tale possibilità non solo «quando più Stati membri svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono un'azione coordinata e concertata negli Stati membri interessati», ma anche «quando le indagini condotte da uno Stato membro su reati comportano inchieste difficili e di notevole portata che hanno un collegamento con altri Stati membri», ovvero anche se l'altro Stato non ha ancora avviato alcuna indagine;

in relazione all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 371-sexies», che stabilisce un vincolo di durata predeterminato per le squadre investigative comuni, si ritiene opportuno che tale vincolo sia reso di natura meramente indicativa, al fine di consentire modalità maggiormente rispondenti alle esigenze del caso specifico, nonché di assicurare una maggiore omogeneità con la decisione quadro 2002/465/GAI, che al considerando numero 8 e all'articolo 1 prevede che la durata sia stabilita di comune accordo tra gli Stati membri che ne sottoscrivono l'atto costitutivo;

in relazione all'articolo 5, è necessario esplicitare – conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/465/GAI e come correttamente indicato nella relazione allo stesso disegno di legge – che la rinuncia di cui al comma 2 si riferisce esclusivamente ai danni subiti dallo Stato e non anche ai danni subiti da terzi che lo Stato abbia provveduto a risarcire;

valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di introdurre disposizioni dirette ad assicurare espressamente quanto previsto dall'articolo

2 della decisione quadro 2002/465/GAI, secondo cui: «Nel corso delle operazioni di cui all'articolo 1, i funzionari di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si svolge l'operazione sono assimilati ai funzionari di quest'ultimo Stato membro per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

**Istituzione di squadre investigative comuni
sovrnazionali**

Art. 1.

(Disposizioni di principio)

1. La presente legge è diretta ad attuare nell'ordinamento interno la decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, e a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di squadre investigative comuni contenute in accordi e convenzioni internazionali, in vigore per lo Stato italiano.

Art. 2.

(Introduzione degli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies nel codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 371-ter. - *(Procedura attiva di costituzione di squadre investigative comuni)*. - 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati, sempreché vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse o di assicurare il coordinamento delle indagini, con l'autorità straniera.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Istituzione di squadre investigative comuni
sovrnazionali**

Art. 1.

*(Disposizioni di principio)**Identico*

Art. 2.

(Introduzione degli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies nel codice di procedura penale)

1. *Identico:*

«Art. 371-ter. - *(Procedura attiva di costituzione di squadre investigative comuni)*. - 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati **nei confronti di organizzazioni criminali operanti in più Stati, in relazione ai reati puniti dalla legge italiana con pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione, quali in particolare i reati re-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. La richiesta di cui al comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la Corte d'appello; nei casi indicati dall'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), dal procuratore nazionale antimafia.

3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero o dall'ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.

Art. 371-quater. - (*Procedura passiva di costituzione di squadre investigative comuni*).
- 1. Nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, quando la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proviene dall'autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

2. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta di cui al comma 1 all'autorità giudiziaria compe-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lativi al traffico di stupefacenti, alla tratta di esseri umani, al riciclaggio, alla corruzione ed alla pirateria informatica, e vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse, a condizione che i reati stessi siano previsti anche nello Stato richiesto, pur se diversamente qualificati.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero **titolare dell'indagine.**

Art. 371-quater. - (*Procedura passiva di costituzione di squadre investigative comuni*).
- 1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

tente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.

Art. 371-quinquies. - (*Contenuto dell'atto costitutivo della squadra investigativa comune*). - 1. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nell'articolo 371-ter, comma 2, il procuratore generale presso la Corte d'appello o il procuratore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere, l'atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.

2. L'atto che costituisce la squadra investigativa comune contiene l'indicazione:

- a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;
- b) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;
- c) del nominativo del direttore della squadra;
- d) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono;
- e) degli atti da compiersi;
- f) della durata delle indagini;
- g) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Se nella richiesta di costituzione di squadra investigativa comune è previsto il compimento di atti espressamente vietati dalla legge o contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, il procuratore della Repubblica, sentito il procuratore generale presso la Corte d'appello, comunica all'autorità dello Stato estero richiedente il rigetto della richiesta.

4. Nel caso di cui al comma 3, il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo al Ministro della giustizia il provvedimento di rigetto della richiesta di costituzione di squadre investigative comuni.

Art. 371-quinquies. - (*Contenuto dell'atto costitutivo della squadra investigativa comune*). - 1. *Identico.*

2. *Identico:*

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) *identica;*
- d) *identica;*
- e) *identica;*
- f) *identica;*
- g) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 371-*sexies*. - (*Adempimenti esecutivi*).
- 1. Nei casi di cui agli articoli 371-*ter* e 371-*quater*, l'atto costitutivo della squadra investigativa comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno.

2. Nel caso di cui all'articolo 371-*quater*, il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di costituzione della squadra investigativa comune, può disporre con decreto che non si proceda al compimento degli atti indicati, se risulta evidente che gli stessi sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

3. Il termine di cui all'articolo 371-*quinquies*, comma 2, lettera *f*), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno, nonché, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la Corte d'appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell'atto costitutivo della squadra.

Art. 371-*septies*. - (*Membri distaccati, rappresentanti ed esperti*). - 1. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono parteci-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea, **di cui alla lettera g).**

Art. 371-*sexies*. - (*Adempimenti esecutivi*).
- 1. *Identico*.

Soppresso

2. *Identico*.

3. *Identico*.

Art. 371-*septies*. - (*Membri distaccati, rappresentanti ed esperti*). - 1. *Identico*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

pare agli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai membri distaccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi, se autorizzati al porto d'armi sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.

2. L'atto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea siano autorizzati **ad assistere o** a partecipare all'esecuzione degli atti indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra.

Art. 371-octies. - (*Utilizzazione delle informazioni investigative*). - 1. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.

2. L'autorità giudiziaria osserva le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1, per fini investigativi e processuali

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. L'atto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea siano autorizzati a partecipare all'esecuzione degli atti indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra.

Art. 371-octies. - (*Utilizzazione delle informazioni investigative*). - 1. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato, **per un tempo non superiore a sei mesi**. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.

2. L'autorità giudiziaria osserva, **negli stessi limiti di tempo di cui al comma 1**, le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale)

1. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse forme e modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune».

Art. 4.

(Disciplina e direzione dell'attività investigativa)

1. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero **o di un ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.**

Art. 5.

(Responsabilità civile per danni)

1. Lo Stato italiano è responsabile per i danni derivanti dagli atti illeciti commessi sul territorio dello Stato da funzionari stranieri e dai membri distaccati della squadra investigativa comune.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale)

1. *Identico:*

«*d*) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune **nel territorio dello Stato italiano**».

Art. 4.

(Disciplina e direzione dell'attività investigativa)

1. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero.

Art. 5.

(Responsabilità civile per danni)

1. **Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato in territorio italiano, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato italiano rinuncia a richiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune, indicate nell'atto costitutivo.

Art. 6.

(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

delle attività della squadra investigativa comune.

Soppresso

Art. 6.

(Clausola di invarianza)

Identico

